

Mannimaino

03236-21  
182

Sent. n. 182



**REPUBBLICA ITALIANA**  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
TERZA SEZIONE PENALE

UDIENZA PUBBLICA  
DEL  
27/11/2020

R.G.N. 20357/2020

Composta da

Vito Di Nicola	Presidente
Aldo Aceto	
Antonella Di Stasi	Relatore
Stefano Corbetta	
Antonio Corbo	

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

(omissis) nato a: (omissis)

avverso la sentenza del 19/12/2019 della Corte di appello di Venezia

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;  
udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi;  
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale  
Roberta Maria Barberini, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;  
udito per l'imputato l'avv. (omissis) , che ha concluso riportandosi ai  
motivi di ricorso.

In corso di attuazione del  
art. 324-bis del r.d. 139  
del 3/11/1948  
comunicato  
n. 182  
del 27/11/2020  
in luogo di  
pubblicità  
del numero  
182  
del 27/11/2020  
in luogo di  
pubblicità  
del numero  
182  
del 27/11/2020

DEPUTATO  
182

## **RITENUTO IN FATTO**

1. Con sentenza del 19/12/2019, la Corte di appello di Venezia confermava la sentenza del 14/03/2019 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Venezia, con la quale (omissis) , all'esito di giudizio abbreviato, era stato dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 600-quater cod.pen. per detenzione di materiale pedopornografico di ingente quantità e condannato alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione ed euro 6.000,00 di multa.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione (omissis) , a mezzo del difensore di fiducia, articolando due motivi di seguito enunciati.

Con il primo motivo deduce violazione degli artt. 168 bis cod.pen. e 464 bis cod.proc.pen., lamentando che erroneamente la Corte territoriale aveva ritenuto, confermando la valutazione del primo giudice, che la prognosi negativa in ordine alla capacità a delinquere dell'imputato potesse prescindere dalla valutazione della idoneità del programma di trattamento.

Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio.

Lamenta che la Corte territoriale aveva offerto una motivazione inadeguata e carente in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod.pen. nonché in ordine alla determinazione della pena in misura superiore al minimo edittale.

Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata.

## **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Il primo motivo di ricorso è infondato.

L'art. 168-bis cod. pen. (Sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato) stabilisce, al comma 2, che la messa alla prova comporta la prestazione di condotte volte all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, nonché, ove possibile, il risarcimento del danno dallo stesso cagionato. Comporta altresì l'affidamento dell'imputato al servizio sociale, per lo svolgimento di un programma che può implicare, tra l'altro, attività di volontariato di rilievo sociale, ovvero l'osservanza di prescrizioni relative ai rapporti con il servizio sociale o con una struttura sanitaria, alla dimora, alla libertà di movimento, al divieto di frequentare determinati locali.

Questa Corte ha affermato che la sospensione del processo con messa alla prova non rappresenta un diritto assoluto dell'imputato, in quanto la relativa

richiesta può trovare accoglimento solo nel caso in cui il giudice al quale viene rivolta, all'esito di un percorso valutativo da effettuare alla luce dei parametri fissati dall'art. 133, cod.pen., "reputa idoneo il programma di trattamento presentato e ritiene che l'imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati", come espressamente previsto dall'art. 464 quater, comma 3, cod.proc.pen. (Sez.5, n.7983 del 26/10/2015, dep.26/02/2016, Rv.266256 - 01).

Infatti, Il giudizio effettivo di ammissione del rito è riservato alla valutazione del giudice circa l'idoneità del programma trattamentale proposto e la prognosi di esclusione della recidiva: valutazione, questa, che si svolge in base ai parametri dell'art. 133 cod. pen., i quali attengono alla gravità del reato, desunta dalla condotta, dall'entità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa e dalla intensità del dolo o dal grado della colpa (cfr Sez.U, n.36272 del 31/03/2016, Rv.267238 - 01, in motivazione).

La sospensione del processo con messa alla prova è, dunque, subordinata alla duplice condizione dell'idoneità del programma di trattamento e, congiuntamente, della prognosi favorevole in ordine all'astensione dell'imputato dal commettere ulteriori reati; si tratta di due giudizi diversi rimessi alla discrezionalità del giudice guidata dai parametri indicati dall'art. 133 cod. pen. (Sez.5, n.7983 del 26/10/2015, dep.26/02/2016, Rv.266256 - 01, cit).

Ed è stato affermato, in maniera condivisibile, che l'impossibilità di formulare con esito favorevole la prognosi in ordine alla capacità a delinquere dell'imputato impedisce che quest'ultimo ottenga il beneficio richiesto, avendo tale valutazione un effetto assorbente dell'ulteriore e dipendente valutazione circa l'idoneità del programma di trattamento (Sez. 5, n. 7983 del 26/10/2015, dep.26/02/2016, Rv. 266256 - 01, cit.; Sez.4, n.8158 del 13/02/2020, Rv.278602 - 01).

Tale principio va qui ribadito, con la precisazione che, in siffatta ipotesi, il Giudice di merito è tenuto a fornire adeguata e logica motivazione, che spieghi le ragioni preponderanti poste a fondamento del giudizio di prognosi sfavorevole in ordine l'astensione dell'imputato dal commettere ulteriori reati.

Nella specie, i Giudici di merito hanno valutato una pluralità di elementi (personalità dell'imputato desunta da precedente penale specifico; sottoposizione del predetto a misura cautelare custodiale per il reato contestato, sulla base di un concreto ed attuale pericolo di recidivanza; gravità del reato commesso), puntualmente rappresentati ed esaminati, i quali, globalmente valutati, hanno determinato una prognosi sfavorevole in ordine alla capacità a delinquere dell'imputato.

Tale motivazione è congrua e logica e si sottrae al sindacato di legittimità.

Va, quindi, affermato il seguente principio di diritto: La sospensione del processo con messa alla prova è subordinata alla duplice condizione dell'idoneità

del programma di trattamento e, congiuntamente, della prognosi favorevole in ordine all'astensione dell'imputato dal commettere ulteriori reati; si tratta di due giudizi diversi ma interconnessi e rimessi alla discrezionalità del giudice guidata dai parametri indicati dall'art. 133 cod. pen.; ove l'impossibilità di formulare con esito favorevole la prognosi in ordine alla capacità a delinquere dell'imputato abbia valore del tutto preponderante, impedisce che quest'ultimo ottenga il beneficio richiesto, ove sorretta da adeguata e logica motivazione, come tale insindacabile in sede di legittimità, avendo tale valutazione un effetto assorbente dell'ulteriore e dipendente valutazione circa l'idoneità del programma di trattamento.

2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

2.1. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, oggetto di un giudizio di fatto, non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle circostanze in parola; l'obbligo di analitica motivazione in materia di circostanze attenuanti generiche qualifica, infatti, la decisione circa la sussistenza delle condizioni per concederle e non anche la decisione opposta (Sez.1, n. 3529 del 22/09/1993, Rv. 195339; Sez. 2, n. 38383 del 10.7.2009, Squillace ed altro, Rv. 245241; Sez.3, n. 44071 del 25/09/2014, Rv.260610).

Inoltre, secondo giurisprudenza consolidata di questa Corte, il giudice nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti; è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione, individuando, tra gli elementi di cui all'art.133 cod.pen., quelli di rilevanza decisiva ai fini della connotazione negativa della personalità dell'imputato (Sez.3, n.28535 del 19/03/2014, Rv.259899; Sez.6, n.34364 del 16/06/2010, Rv.248244; sez. 2, 11 ottobre 2004, n. 2285, Rv. 230691).

L'obbligo della motivazione non è certamente disatteso quando non siano state prese in considerazione tutte le prospettazioni difensive, a condizione però che in una valutazione complessiva il giudice abbia dato la prevalenza a considerazioni di maggior rilievo, disattendendo implicitamente le altre. E la motivazione, fondata sulle sole ragioni preponderanti della decisione non può, purchè congrua e non contraddittoria, essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato.

Nella specie, la Corte territoriale, con motivazione congrua e logica, ha negato la concessione delle circostanze attenuanti generiche, sottolineando la gravità dei fatti e dando rilievo alla presenza di un precedente specifico.

Ha, quindi, ritenuto assolutamente prevalente il richiamo, sia pure implicito, alla personalità negativa dell'imputato, quale emergente dal certificato penale, per negare l'invocato beneficio (cfr in merito alla sufficienza dei precedenti penali dell'imputato quale elemento preponderante ostativo alla concessione delle circostanze attenuanti generiche, Sez.2, n.3896 del 20/01/2016, Rv.265826; Sez.1, n.12787 del 05/12/1995, Rv.203146).

2.2. La Corte territoriale, contrariamente a quanto dedotto in ricorso, ha valutato in maniera espressa la richiesta di applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod.pen. valutando l'allegazione difensiva e rimarcando che la donazione effettuata ad una associazione che si occupa di dipendenze non integra riparazione del danno.

Rispetto a tale profilo motivazionale, la doglianza sollevata è generica perché priva di confronto critico con l'argomentazione offerta dalla Corte di merito (confronto doveroso per l'ammissibilità dell'impugnazione, ex art. 581 cod.proc.pen., perché la sua funzione tipica è quella della critica argomentata avverso il provvedimento oggetto di ricorso (Sez.6, n.20377 del 11/03/2009, Rv.243838; Sez.6, n.22445 del 08/05/2009, Rv.244181).

2.3. La sentenza impugnata ha fatto corretto uso dei criteri di cui all'art. 133 cod.pen., ritenuti sufficienti dalla Giurisprudenza di legittimità, per la congrua motivazione in termini di determinazione della pena; la Corte territoriale riguardo alla pena ha richiamato i criteri di cui all'art. 133 cod.pen. e l'atteggiamento collaborativo dell'imputato, così che la pena irrogata dal primo giudice è stata ritenuta adeguata al fatto.

Va richiamato il principio consolidato per il quale la motivazione in ordine alla determinazione della pena base (ed alla diminuzione o agli aumenti operati per le eventuali circostanze aggravanti o attenuanti) è necessaria solo quando la pena inflitta sia di gran lunga superiore alla misura media edittale, ipotesi che qui non ricorre.

Fuori di questo caso anche l'uso di espressioni come "pena congrua", "pena equa", "congrua riduzione", "congruo aumento" o il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere dell'imputato sono sufficienti a far ritenere che il giudice abbia tenuto presente, sia pure globalmente, i criteri dettati dall'art. 133 c.p. per il corretto esercizio del potere discrezionale conferitogli dalla norma in ordine al "quantum" della pena (Sez.2, n.36245 del 26/06/2009, Rv.245596).

3. Conseguentemente, pertanto, il rigetto del ricorso e, in base al disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

**P.Q.M.**

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 27/11/2020

Il Consigliere estensore

Antonella Di Stasi  
*Antonella Di Stasi*

Il Presidente

Vito Di Nicola  
*Vito Di Nicola*

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs 196/03 in quanto imposto dalla legge.

Il Presidente

Vito Di Nicola

*Ven*

